

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al NRG.2554/2005 vertente

Tra

TP.

Opponente

E

PB.

Opposto

Nonché

Condominio di via (...) in persona dell'amministratore p.t.

Opposto

BM. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.

Opposta

LF. S.p.A. - Ag. di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t.

Opposta

S. S.p.A. - Società EM. in persona del legale rappresentante p.t.

Opposta

Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di PB., Condominio di Via (...), BM. Spa, LF. S.p.A. e S. S.p.A. ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. TP., moglie del debitore esecutato, PB., agiva in giudizio eccependo

l'illegittimità dell'ordinanza emessa il 5.5.2005 dal giudice dell'esecuzione con la quale era stata disposta la vendita, per l'intero, dell'appartamento sito in Potenza alla via (...) (int. 17 piano V, in catasto al foglio (...), p.lla (...)), sottoposto a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 175/95 R.G.E., assumendo che detto bene, in quanto facente parte della comunione legale tra coniugi, era di proprietà del debitore esecutato solo per 1/2, essendo l'altra metà appartenente ad essa opponente.

La T. deduceva che nella sua qualità coniuge non personalmente obbligata e comproprietaria del bene pignorato, poteva agire in giudizio con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero con l'opposizione di terzo. A tal fine la predetta invoca la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell'altro coniuge sostenendo, di conseguenza, che il creditore non può soddisfarsi illimitatamente sui beni della comunione legale.

L'attrice deduceva, inoltre, che in data 12.10.2000 lei ed il marito avevano modificato il regime patrimoniale optando per la separazione dei beni, come da rogito notarile rep. 65.382 racc. 5373 registrato a Potenza il 30.10.2000 n. 3329 sicché da tale data tra i coniugi si era instaurato il regime di comunione ordinaria. Alla luce delle precedenti argomentazioni parte opponente, sostenendo di non avere ricevuto la notifica di alcun atto del procedimento esecutivo immobiliare, chiedeva l'annullamento o la revoca della predetta ordinanza di vendita. Ciò posto, si rileva che è incontrovertibile, oltre che fornita di supporto documentale, la circostanza che l'immobile pignorato fosse in comproprietà ex lege della opponente, coniuge in regime di comunione legale con il debitore esecutato, PB. fino alla modifica del regime patrimoniale di cui si è detto.

Tuttavia, deve rilevarsi che il pignoramento per l'intero o pro quota del bene in comunione legale effettuato nei confronti di uno solo dei coniugi, comporta l'indisponibilità anche nei confronti dell'altro coniuge e la trascrizione del pignoramento, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei coniugi, spiegherà comunque i suoi effetti contro entrambi.

Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo, quanto della opposizione agli atti esecutivi. Come, infatti, ha precisato Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 1997, n. 7169, i beni in comunione legale costituiscono la garanzia del creditore per le obbligazioni assunte individualmente da uno dei coniugi, ma solo se queste derivano da atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell'altro coniuge, nei limiti del valore corrispondente alla quota dell'obbligato e se il creditore precedente non può soddisfarsi sui beni personali dello stesso obbligato (art. 187, primo e secondo comma, dello stesso codice).

Nell'istituto della comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.), ed infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi ed i loro eredi (art. 194 c.c.).

La quota nella comunione legale fornisce solo l'astratta misura del riparto, suscettibile di applicazione (e quindi di concreta realizzazione del proprio contenuto patrimoniale) nella sola fase di scioglimento della comunione. Corollario del principio di indisponibilità della quota nella comunione legale è l'inespropriabilità, da parte del creditore personale del coniuge, della "quota" di pertinenza di quest'ultimo. Ove, infatti, si ammettesse l'espropriazione della sola quota si giungerebbe alla conclusione, incompatibile con la natura ed il fondamento della comunione legale dei beni, della sostituzione del coniuge, all'interno della comunione legale, con un terzo estraneo al rapporto coniugale quale è l'aggiudicatario della quota escussa. Per giungere a tale risultato, si dovrebbe dapprima passare attraverso lo scioglimento della comunione, e dunque si dovrebbe concepire l'espropriazione forzata da parte del creditore particolare come causa di scioglimento della comunione legale, in modo che il creditore possa soddisfarsi sulla quota di liquidazione. Una tale soluzione, tuttavia, contrasta con il principio di tassatività delle cause di scioglimento della comunione legale così come elencate dall'art. 191 c.c. Ne discende la conclusione, condivisa da questo giudice, per cui, a differenza di quanto accade nella comunione ordinaria nella quale ben può il pignoramento colpire la quota indivisa, in presenza di una comunione legale tra coniugi oggetto dell'azione esecutiva può essere solo il singolo bene comune e non la quota indivisa di esso. Occorre, pertanto, in ipotesi di bene ricadente in comunione legale, come nel caso di specie, vendere l'intero e soddisfare i creditori del coniuge debitore sulla metà del ricavata. In sede di riparto finale, poi, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale ovvero (secondo un parte della giurisprudenza di merito) all'altro coniuge. La comunione legale per effetto dell'espropriazione forzata, non si è sciolta, ma soltanto materialmente ristretta con restituzione alla comunione dell'altra metà. Conseguo, da quanto sino ad ora esposto, che la domanda proposta dalla opponente non può dirsi fondata. Oggetto dell'azione esecutiva poteva essere cioè solo il singolo bene comune, e non la quota indivisa di proprietà del coniuge-debitore; i diritti della opponente possono trovare tutela in sede di riparto finale, con assegnazione ai creditori del valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato e con restituzione dell'importo residuo alla comunione legale o ad essa opponente, a seconda dell'orientamento cui si intenda accedere. Né può pervenirsi a diversa conclusione a seguito della sopravvenuta modifica del regime patrimoniale tra coniugi (che hanno optato per il regime della separazione patrimoniale) essendo detta convenzione, avente ad oggetto anche beni immobili, inopponibile perché intervenuta dopo la trascrizione del pignoramento.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese di lite in favore di tutte le parti opposte attesa la loro contumacia.

#### **PQM**

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- Dichiaro la contumacia di PB., Condominio di Via Messina 57, BM. S.p.A., LF.S.p.A. e S.E.M. S.p.A.
- Rigetto il ricorso proposto da TP.

- Nulla per le spese di lite.

Così deciso in Potenza il 13 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.

EX PARTE CREDITORIS.IT